



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determinazione Sindacale n. 17 del 12/10/2017

**Oggetto: CONFERIMENTO D'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO IN
MATERIA PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DI SERVIZI
AMBIENTALI E DI GESTIONE DI RIFIUTI ALL'ING. ROBERTO
CAMPAGNA, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 07/1992, E SS.MM. E
II..**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la L.R. 8/10/2010, n. 9, disciplina in Sicilia la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, prevedendo che all'interno di ciascun Ambito Territoriale Ottimale il servizio di gestione integrata dei rifiuti sia organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un Piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata SRR (società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti);
- l'art. 6, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2010, infatti, stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, i Comuni ricompresi in ciascun Ambito Territoriale Ottimale debbano costituire una SRR;

- in esito alla delimitazione questo Ente appartiene all'ATO n. 15, denominato "Messina Area Metropolitana" ed ha provveduto, con deliberazione del Commissario ad acta n. 01 del 17/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, ad approvare lo Statuto e l'Atto Costitutivo della relativa SRR, ed ad autorizzare il legale rappresentante alla sottoscrizione dello stesso Atto Costitutivo;
- la L.R. 9/01/2013, n. 3, modifica la suddetta L.R. 9/2010 con l'introduzione del comma 2 ter dell'art. 5, in cui si prevede che i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.L.vo 18/08/2000, n. 267, possano procedere autonomamente all'affidamento, all'organizzazione ed alla gestione del servizio spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, previa redazione di un "Piano d'intervento", con relativo capitolato d'onori e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'Ambito ed approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
- in conformità alla L.R. 9/2010, così come modificata dalla L.R. 3/2013 è stato redatto un "Piano di intervento" per l'ambito di raccolta ottimale (A.R.O.) coincidente con il Comune di Taormina;

ATTESO CHE:

- con delibera di G.M. n. 48 del 14/11/2014, si è approvato il "Piano d'intervento" di cui all'art.5, comma 2 ter, della L.R. n. 9/2010;
- con il D.D.G. n. 1313 del 10/08/2015 è stato approvato il suddetto piano d'intervento dell'ambito di raccolta ottimale (A.R.O.) coincidente con il Comune di Taormina;
- con delibera n.43 del 14/07/2016, il Consiglio Comunale ha preso atto del superiore DDG ed ha approvato il Capitolato d'onori ed il quadro di spesa per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti;

CONSIDERATO che il Piano di Intervento dell'ARO di Taormina prevede un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che le Norme transitorie di cui all'art. 10 del D.M. 20 aprile 2017 prevede, tra l'altro, che i Comuni adeguino le loro disposizioni regolamentari al citato D.M. entro il 6 giugno 2019;

DATO ATTO che il D.M. 20 aprile 2017, in vigore dal 6 giugno 2017, prevede che i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere al posto della tariffa rifiuti (TARI) una "tariffazione puntuale" avente natura corrispettiva;

RITENUTO necessario procedere, in tempi brevissimi, all'attuazione del piano d'intervento

per mettere in funzione l'ARO facente capo al Comune di Taormina, per cui è necessario avviare procedimenti amministrativi complessi soprattutto per quanto concerne l'introduzione della TARIP e l'elaborazione del relativo regolamento che preveda criteri per la realizzazione, da parte del Comune di Taormina, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico, nonché un sistema di gestione dei rifiuti finalizzato ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso ed a copertura integrale dei costi, e la conseguente predisposizione del capitolato speciale della gara da bandire per un periodo di sette anni, come previsto dal piano ARO

RITENUTO, quindi, opportuno dotarsi di una figura professionale che possa fornire specifica consulenza in merito, dotata di accertata e documentata capacità professionale.

ESAMINATO il curriculum vitae dell'ing. Roberto Campagna nato a Messina il 18 aprile 1968, allegato alla presente.

VISTO CHE:

- ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/1992 il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione comunale;
- il numero di incarichi di cui al comma 1, nei Comuni di dimensione demografica fino a 30.000 abitanti ai sensi del comma 2, lettera b), del citato art. 14 -, non può essere superiore a due;
- ad oggi non vi sono esperti a titolo oneroso e quindi, il Sindaco può procedere al conferimento di un incarico di Esperto ai sensi della predetta Legge Regionale.

CONSIDERATO che l'incarico de quo, essendo specificatamente disciplinato dalla L.R. 7/1992, rientra tra gli atti sindacali aventi natura discrezionale e fiduciaria, nell'ambito dell'autonomia di scelta, d'indirizzo e di direzione dell'Ente in relazione al perseguimento degli obiettivi politici fissati nel programma elettorale e con precipuo compito di assicurare piena rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti (Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia) n. 3123/2007 il quale afferma che:

- il Sindaco, al quale spettano, oltre ai precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge, anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, del Segretario e dei Dirigenti, ha facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde

direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa-burocratica di supporto;

- la norma regionale in oggetto, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo di verifica preventiva sulla sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno.

RILEVATO che la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito

di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei

Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08).

RILEVATO, altresì, che Corte dei Conti, Sezione Regione Sicilia, con deliberazione n.10/2011/SS.RR./PAR, ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 L.R. 7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione.

DATO ATTO:

- che viene rispettato il divieto di cui all'art. 6 della L.R. 12-11-1996, n. 41 (nessuno può avere conferiti più di due incarichi contemporaneamente);
- che l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;
- che, ai fini dell'espletamento dell'incarico l'esperto potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;
- che il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma prestazione d'opera professionale, ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile.
- Che, per esplicito accordo, dal conferimento del suddetto incarico scaturiscono oneri economici a carico del Comune pari ad €. 2.500,00 mensili oltre cassa di previdenza ed IVA;

Vista la L.R. n. 7/1992;

Vista la L.R. n.9/2010;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Vista la L.R. 30/2000.

DETERMINA

Di conferire all'ing. Roberto Campagna nato a Messina il 18 aprile 1968 e ivi residente in viale Regina Margherita n. 87/A, l'incarico fiduciario di esperto del Sindaco perché possa supportare lo stesso nell'attuazione del programma politico amministrativo attraverso una migliorata pianificazione dei servizi connessi alla gestione di rifiuti, ed in particolare alla messa in regime dell'ARO, collaborando nella redazione degli atti regolamentari e di gara, propedeutici al passaggio dall'attuale gestione della tassa dei rifiuti (TARI) a quella c.d. puntuale (TARIP), affinché il Comune di Taormina possa realizzare una gestione dei rifiuti efficiente, efficace ed economica, consentendo una ripartizione dei costi equa e commisurata al servizio reso ad ogni singolo utente.

Di dare atto che dal conferimento del suddetto incarico scaturiscono oneri economici a carico del Comune pari ad €. 2.500,00 mensili (Euro/mese duemilacinquecento) oltre CNPAIALP nella misura del 4% e l'IVA come per legge;

Di demandare al Responsabile Area Tecnica l'adozione degli atti gestionali di competenza ed in particolare l'assunzione dell'impegno di spesa scaturente dal presente atto

Di imputare la spesa complessiva alla Missione 9 Programma 903 Macroaggregato 1.3 del redigendo bilancio pluriennale 2017-2019 nel rispetto dell'art. 163, del D.Lgs. 267/2000;

- di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 c. 127 della L. 662/96 e dell'art. 3 c. 18 della L. 244/2007 nel sito del Comune di Taormina.

Di stabilire che la durata di tale incarico non potrà eccedere il mandato sindacale;

Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs 33/2013.

**Sottoscritta dal Sindaco
(GIARDINA ELIGIO)
con firma digitale**

